



Città di Cossato

CITTA' DI COSSATO

PROVINCIA DI BIELLA

Ordinanza del Responsabile Polizia Locale n. 34 del 27/03/2026

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA CITTÀ DI COSSATO, PER LAVORI IN CANTIERE MOBILE - POSA RETE IN FIBRA OTTICA – VIA MONTE GRAPPA, CHIUSURA TEMPORANEA DELLA STRADA

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta presentata dalla ditta SERTORI SPA, assunta al protocollo comunale in data 24/03/2026 con il n. 8114, intesa ad ottenere l'emissione di ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale al fine di provvedere all'esecuzione dei lavori di posa della fibra ottica con cantiere mobile, in via MONTE GRAPPA a mezzo della ditta Ravelphone;

VISTA l'autorizzazione di cui al Provvedimento Finale Unico SUAP n. 83 del 08/09/2025, pratica SUAP n. 151SUAP/2025, rilasciata a FIBERCOP SPA dallo SUAP dell'Area Tecnica e Servizi al Territorio della Città di Cossato, con la quale risultano autorizzati i lavori per i quali la predetta richiesta è rivolta;

RILEVATO che lo svolgimento dell'attività, causa la limitata larghezza della strada, non consente di mantenere, in ogni localizzazione, per entrambi i sensi di marcia, un modulo di corsia pari alla misura minima di m. 2,75, come previsto dall'art. 140 c. 1 d.P.R. 495/1992;

VISTE le caratteristiche tecniche delle strade interessate e tenuto in considerazione del traffico che vi si svolge;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività in oggetto;

VISTO il d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. "*Nuovo codice della strada*", ed in particolar modo gli artt. 5, 6 e 7 del medesimo;

VISTO il d.P.R. 495/1992 e ss.mm.ii. "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*";

VISTO il combinato disposto degli artt. 50 e 107 d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e degli artt. 16 e 17 d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", secondo cui l'adozione di tutti gli atti amministrativi, anche a

rilevanza esterna e pur di contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti;

VISTO il decreto del Sindaco della Città di Cossato n. 14 del 28/03/2025, con il quale è stato individuato il Comandante del Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato, al quale è conferito incarico di Elevata Qualificazione tra le cui attribuzioni, meglio esplicitate nell'allegato A) al citato provvedimento, figura l'assunzione delle ordinanze in materia di viabilità, fatta salva la surroga, in caso di assenza od impedimento del medesimo, da parte del Vice Comandante pro-tempore;

ACCERTATA l'assenza di conflitti di interesse e quindi l'insussistenza di alcun obbligo di astensione in ordine al presente procedimento in capo al sottoscrittore del presente atto;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi;

ORDINA

1) L'ISTITUZIONE TEMPORANEA:

- 1.1)** in relazione all'avanzamento del cantiere mobile, **dal giorno 30/03/2026 al giorno 10/04/2026, in via MONTRE GRAPPA tratto compreso tra i civici 7 e 27**, strada avente larghezza ridotta, **nel periodo orario 08:00 – 18:00, il DIVIETO DI TRANSITO a tutte le categorie di veicoli**, previo avviso ai residenti almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori e posa della segnaletica di indicazione dei percorsi alternativi;

2) ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI:

- 2.1)** di provvedere all'installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 285/1992 e degli artt. 30 e 43 d.P.R. 495/1992 come da schemi approvati dal Disciplinare tecnico predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10/07/2002, eventualmente oscurando la segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea e ripristinandola al cessare dell'esigenza;
- 2.2)** di vigilare sulla regolare visibilità, manutenzione, efficacia ed efficienza della segnaletica temporanea stradale, in special modo in riferimento alle ore notturne qualora ricorra il caso;
- 2.3)** di predisporre le dovute cautele atte a delimitare opportunamente l'area di cantiere;
- 2.4)** di provvedere all'installazione della prescritta segnaletica temporanea stradale in conformità ed applicazione di quanto ordinato ai sensi del punto 1);
- 2.5)** di posizionare:
 - 2.5.1)** in corrispondenza del tratto di strada interessato, la prevista segnaletica di DIVIETO DI TRANSITO (figura II.46 d.P.R. 495/1992);
 - 2.5.2)** in corrispondenza delle intersezioni adducenti all'area dei lavori, l'indicazione di "STRADA SENZA USCITA" integrata dall'indicazione LAVORI STRADALI, dalla data ed orario di vigenza nonché dalla distanza dell'interruzione;
 - 2.5.3)** in corrispondenza delle strade individuabili quale itinerario alternativo, idonea segnaletica di direzione;

2.6) di dare preventivo avviso agli utenti della strada (residenti, attività commerciali ecc...) in merito alle date ed agli orari di vigenza delle modifiche alla viabilità, fatto salvo:

2.6.1) in ogni caso, l'accesso pedonale alle proprietà immobiliari non altrimenti facilmente raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi, **garantendo percorsi praticabili in sicurezza dai pedoni;**

2.6.2) in ogni caso di necessità, l'accesso e l'operatività dei veicoli in servizio di emergenza,

2.6.3) compatibilmente con le esigenze di viabilità derivanti dallo svolgimento dell'attività in oggetto e rese note con la sopra indicata segnaletica, **l'accesso veicolare** alle proprietà immobiliari non altrimenti raggiungibili a mezzo di itinerari alternativi;

DISPONE

- 1) che sia fatto obbligo a chiunque spetti di fare rispettare la presente ordinanza;
- 2) che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
- 3) che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Amministrazione;
- 4) che la presente ordinanza sia trasmessa al richiedente, alla ditta esecutrice dei lavori ed alle locali competenti autorità e pubblici servizi interessati;

INFORMA

- 1) che, ai sensi della l. 241/1990:
 - 1.1) l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Corpo di Polizia Locale della Città di Cossato;
 - 1.2) il responsabile del procedimento è il V.Com.te V.Comm. di P.L. Andrea REY;
 - 1.3) il responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Com.te Comm. di P.L. Davide VILLANOVA;
- 2) che, con decorrenza dalla pubblicazione del presente atto, avverso il medesimo è alternativamente ammesso:
 - 1.1) entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 d.lgs. 104/2010;
 - 1.2) entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 d.P.R. 1199/1971.

IL COMANDANTE
Corpo di Polizia Locale
*Davide VILLANOVA**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate.